



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Borella, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 6 maggio 2022, alle ore 10,00, si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesse che

In data 1 marzo 2022 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame dell’intervento per approfondimenti, chiarimenti e documentazione integrativa.

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

- Comune di Vagli Sotto
- Provincia di Lucca
- Regione Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara
- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- AUSL Toscana Nord Ovest
- Unione dei Comune della Garfagnana

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Vagli Sotto</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Contributi e pareri di competenza</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i>

Pronuncia di valutazione di incidenza

Nulla Osta del Parco

Autorizzazione idrogeologica

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>Sindaco, dott. Giovanni Lodovici</i>
Regione Toscana <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
AUSL Toscana Nord Ovest <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	<i>dott. geol. Laura Maria Bianchi</i>
ARPAT <i>Comunica che non è stato risposto alla richiesta di documentazione integrativa</i>	<i>Inviata nota</i>
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale <i>Comunica che non è stato risposto alla richiesta di documentazione integrativa</i>	<i>Inviata nota</i>
Unione dei Comuni Garfagnana <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. for. Cinzia Lenzarini</i>
Parco Regionale delle Alpi Apuane <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato e l'avv. Francesco Mazzoni in rappresentanza legale del proponente.

Partecipa inoltre, esclusivamente per fornire un contributo in merito alla titolarità dei beni oggetto del presente intervento, il sig. Matteo Moretti, in qualità di presidente della Nuova A.S.B.U.C. Comunale Vagli Sotto e Stazzema limitatamente alla Frazione di Arni.

Il Rappresentante del Parco informa che la riunione si svolgerà secondo le seguenti modalità:

1. sarà suddivisa in tre parti: nella prima saranno valutati gli aspetti di compatibilità ambientale, nella seconda si affronteranno quelli legati alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento, nella terza ed ultima parte, alla sola presenza delle Amministrazioni competenti, saranno definite le determinazioni e le decisioni della conferenza medesima.

Il Rappresentante del Parco informa che partecipano alla presente riunione le colleghe dott.ssa Spazzafumo e dott.ssa Ronchieri, anche se non sempre visibili in video e chiede agli altri presenti se insieme a loro partecipano altri soggetti: tutti confermano di partecipare da soli.

Il Rappresentante del Parco comunica infine che sono pervenuti i seguenti contributi/pareri che si allegano al presente verbale:

2. Contributo/parere dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con cui si informa che la documentazione integrativa trasmessa non risulta rispondere a quanto richiesto;
3. Contributo/parere dell'ARPAT che comunica di non poter esprimere un parere favorevole in quanto la documentazione integrativa trasmessa non risulta rispondere a quanto richiesto;
4. Contributo/parere del Genio Civile di cui il Rappresentante della Regione Toscana, fornirà successivamente i relativi chiarimenti.

Al professionista viene chiesto di illustrare la documentazione integrativa trasmessa.

o o o

Relativamente alla valutazione degli aspetti ambientali le amministrazioni competenti forniscono le seguenti osservazioni:

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto dopo verifica non ricorrono gli estremi per la decadenza della Concessione. Relativamente ai 51 documenti richiesti dalla Soprintendenza saranno inviati non appena la società ce li invierà. Relativamente al taglio di bosco non sembra interessare l'area del progetto comunque incaricheremo un agronomo per le verifiche. L'area data in concessione è attualmente di proprietà comunale.

Il Rappresentante della Regione Toscana, in relazione agli aspetti ambientali, rappresenta di aver svolto una conferenza interna alla Regione ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Da questa è emerso che in considerazione degli atti pervenuti non è possibile esprimere un parere in senso favorevole o condizionato per le motivazioni di cui ai pareri ricevuti ed inoltrati con pec prot RT n 181685 del 4/05/22.

La Rappresentante dell'AUSL Toscana Nord Ovest cita il contributo già presentato in sede di conferenza del 01.03.22 per quanto inerente la sicurezza dei lavoratori e conferma il parere favorevole con prescrizioni già espresso, a cui adempiere nelle diverse fasi di sviluppo della coltivazione (in galleria ed a cielo aperto), per aspetti valutabili una volta eseguiti i lavori propedeutici alla coltivazione e durante l'avanzamento della stessa.

La Rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio comunica quanto segue.

- Ad oggi non è pervenuta la documentazione richiesta.
- Ad oggi il comune non ha attivato le procedure per gli interventi svolti in assenza di autorizzazioni.
- La Soprintendenza informa che le particelle gravate dagli usi civici sono soggette al vincolo art 142 lettera h) del Codice dei Beni Culturali.
- La Cava Beteto non risulta inserita nella cartografia del PABE, comunque occorrerebbe un progetto <<per il riprofilamento e ripristino della cava Beteto>>
- La Soprintendenza comunica che casualmente è venuta a conoscenza che la Cava col Beteto nel 2011 è stata sequestrata dal comune di Vagli Sotto, e poi a essa risulta richiesto il piano di ripristino. Dal 2011 a oggi ancora il progetto non è stato mai eseguito. Inoltre nel maggio 2011 risulta agli atti della Soprintendenza un progetto di <<ripristino dei luoghi del fosso Biteto>> istanza mai perfezionata sino ad oggi. Si precisa, ovviamente se si tratta della cava in oggetto e non di altra con lo stesso nome ma collocata in altro sito.
- Comunque ad oggi il sito della cava Beteto in oggetto, è naturalizzato.
- Nel progetto in oggetto si ipotizza di usare la cava Beteto come discarica di cava, che chiaramente la Soprintendenza non può autorizzare.
- Si chiede di verificare l'esistenza della CTR, carta regionale.
- Si ricorda che il taglio del bosco non autorizzato dalle leggi vigenti risulta non sanabile.
- Ad oggi non risulta pervenuta agli atti una planimetria con il perimetro dell'area del taglio del bosco non autorizzato, pertanto non è possibile basarsi su indicazioni verbali dei progettisti, e valutare un progetto senza la presenza di atti.
- Si precisa che quando è stata intercettata la cavità carsica non è stata immediatamente informata la Soprintendenza.
- Si chiede di chiarire quanto si legge nell' Elaborato C _luglio 2021 - Vedi pg 5 - in merito alla autorizzazione della variante del 2015 perché parrebbe rilasciata a seguito di fuorviante documentazione progettuale.

Alla richiesta dei rappresentanti del comune che asseriscono che per loro la documentazione inviata è sufficiente, la Soprintendenza risponde che dalla documentazione pervenuta non si ha il quadro chiaro della situazione dello stato della cava Borella. Inoltre si precisa che ad oggi non è pervenuta nessuna cartografia con il perimetro dell'area in cui risulta tagliato il bosco in assenza di autorizzazione.

La Soprintendenza domanda ai progettisti di chiarire quale è la zona interessata dal <<Rimodellamento morfologico del cantiere posto a NE del sito estrattivo>> Essi rispondono che si riferisce alla cava Col Beteto.

Il Rappresentante del Parco osserva quanto segue:

la presente cava è stata interessata negli ultimi recenti anni da ben 4 episodi di difformità/abusivismo:

1. il primo riguarda il taglio del così detto alto morfologico posto a sinistra dell'anfiteatro, realizzato durante la precedente gestione societaria, poi oggetto del provvedimento della Soprintendenza;
2. il secondo riguarda uno sbasso di 2,25 metri, nell'area interessata dalla vasca di raccolta delle acque, già oggetto di precedenti difformità e per questo vincolata a non essere scavata, dalla quota

di 1187 metri s.l.m. alla quota attuale di 1184,75 metri s.l.m.: tale sbasso abusivo viene attribuito dal proponente al precedente gestore;

3. il terzo riguarda la intercettazione di una cavità carsica durante le attività di coltivazione della galleria, di cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione al Parco e alle altre amministrazioni competenti;
4. la quarta riguarda la realizzazione di un taglio della vegetazione presente nell'alto morfologico, corrispondente a circa 1700 / 2000 mq che ha interessato un bosco ad alto fusto, ed è avvenuta senza alcuna autorizzazione.

Per gli abusi sopra richiamati si resta in attesa degli esiti delle verifiche richieste al Comune di Vagli Sotto nel corso della precedente conferenza, riguardo alla applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 37, 21 e 23 della legge regionale n. 35/2015, per cui potrebbe essere prevista la decadenza della concessione.

Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità ambientale del presente intervento il Parco rileva le seguenti criticità:

1. l'intervento che prevede il così detto "ripristino" dell'area della cava dismessa denominata "Col di Beteto", da effettuarsi utilizzando il detrito prodotto dalla attività di escavazione, risulta assimilabile alla creazione di una nuova discarica di cava e di certo produce impatti ambientali molto superiori rispetto alla semplice conservazione dello stato attuale, in cui gli habitat e le specie naturali hanno ormai ritrovato un equilibrio;
2. la previsione di una galleria, per quanto piccola, incuneata tra le due aree interessate dagli abusi e in parte al di sotto dell'area in cui è stato effettuato il taglio boschivo abusivo, è da ritenersi incongrua ed inammissibile;
3. l'area del vecchio anfiteatro, l'area dell'alto morfologico e l'area della galleria, che negli ultimi anni hanno subito ben 4 episodi di abusivismo e che peraltro non sono oggetto della prima fase del progetto in esame (se si esclude la proposta della piccola galleria), necessitano di un consistente intervento di recupero ambientale che non è previsto nel progetto proposto. Si precisa comunque che il progetto presentato non interessa le aree oggetto di abuso solo nella prima fase, nella seconda fase le gallerie proposte si sviluppano abbondantemente al di sotto dell'area oggetto del taglio boschivo abusivo;
4. l'area in cui si prevede la coltivazione a cielo aperto, a condizione che la stessa sia ridotta e ricondotta entro i limiti della area già trasformata, non sembra presentare condizioni di forte criticità.

Il Professionista incaricato e l'Avvocato del proponente contro deducono quanto riferito dal Rappresentante del Parco e comunicano che tali osservazioni saranno sintetizzate in una nota scritta che sarà inviata per le vie brevi alla mail del Parco.

o o o

Per gli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento la Conferenza ascolta i contributi forniti dal Sindaco, dal Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti e dall'avvocato Francesco Mazzoni:

Il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti conferma quanto detto nelle precedenti conferenze di pari argomento.

L'avvocato Francesco Mazzoni espone le proprie considerazioni e comunica che saranno sintetizzate in una nota scritta che sarà inviata per le vie brevi alla mail del Parco.

o o o

La conferenza prosegue alla presenza delle sole amministrazioni interessate e competenti: lasciano la riunione il professionista incaricato, il legale della ditta proponente e il Presidente della Nuova A.S.B.U.C. Matteo Moretti.

Relativamente alla valutazione degli aspetti ambientali la conferenza prende atto dei seguenti pareri:

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto esprime parere favorevole.

Il Rappresentante della Regione Toscana, in relazione agli aspetti ambientali, conferma di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato per le motivazioni di cui ai pareri ricevuti ed

inoltrati con pec prot RT n 181685 del 4/05/22. Nel caso in cui non sia possibile rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi in oggetto, la “posizione unica regionale” deve essere ritenuta espressa in senso negativo.

La Rappresentante dell’AUSL Toscana Nord Ovest esprime parere favorevole con prescrizioni.

La Rappresentante della Soprintendenza in mancanza della documentazione richiesta, in mancanza delle procedure relative agli interventi non autorizzati e, considerato che potrebbero esserci gli estremi della decadenza della concessione, ritiene che non ci si può esprimere valutando un progetto gravato da molti abusi non sanati e da una documentazione incompleta.

Il Rappresentante del Parco per le motivazioni sopra esposte ritiene di non poter esprimere parere favorevole al progetto in esame.

o o o

Relativamente agli aspetti connessi alla titolarità dei beni oggetto del presente intervento i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti alla conferenza si esprimono come segue:

Il Rappresentante del Comune di Vagli Sotto comunica che l’area data in concessione è attualmente di proprietà comunale.

Il Rappresentante della Regione Toscana rappresenta che la valutazione degli aspetti relativi alla titolarità dei beni oggetto dell’intervento esula dalle proprie competenze, attribuitegli con decreto dirigenziale 6153/2018 (allegato A). Precisa che nella conferenza interna svolta ai sensi dell’art. 26 ter della L.R. 40/09 ha raccolto i pareri attinenti agli aspetti ambientali espressamente previsti dal citato decreto, ma non può esprimersi in merito ad ulteriori aspetti.

La Rappresentante dell’AUSL Toscana Nord Ovest dichiara che, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla titolarità dei beni, non può esprimersi in quanto esula dalle proprie competenze.

La Rappresentante della Soprintendenza informa che le particelle gravate dagli usi civici sono soggette al vincolo art 142 lettera h) del Codice dei Beni Culturali.

Il Rappresentante del Parco informa che per l’applicazione, all’interno del presente procedimento, delle sentenze del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del 2019 e della Corte di Appello di Roma del 2021, sarà chiesto un approfondimento agli Uffici competenti della Regione Toscana.

La conferenza di servizi:

considerato che alcune amministrazioni comunicano di non poter esprimere un parere in quanto risulta mancante la documentazione integrativa richiesta;
considerato altresì che si ritiene utile attendere eventuali ulteriori approfondimenti del Comune di Vagli Sotto, circa l’ipotesi di decadenza della concessione a seguito delle difformità commesse;
sospende l’esame dell’intervento in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta e quanto altro sopra indicato.

Alle ore 12.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 6 maggio 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...

dott. arch. Raffaello Puccini

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche

dott.ssa geol Anna Spazzafumo

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche

dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi

Comune di Vagli Sotto

Sindaco, dott. Giovanni Lodovici



LODOVICI GIOVANNI
18.05.2022 09:32:43
GMT+00:00

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



FIGNANI ALESSANDRO
Regione Toscana
20.05.2022 15:13:28
GMT+01:00

AUSL Toscana Nord Ovest

dott. geol. Laura Maria Bianchi



LAURA MARIA BIANCHI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
GEOLOGO
23.05.2022 06:57:24 UTC

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro

Firmato digitalmente da

TERESA FERRARO

O = Ministero della
cultura
C = IT

Unione dei Comuni Garfagnana

(ha partecipato parzialmente alla riunione della conferenza)

dott. for. Cinzia Lenzarini

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini



Puccini Raffaello
Parco Regionale delle Alpi
Apuane/01695540468
23.05.2022 10:04:39
GMT+00:00

Le dichiarazioni fornite dai consulenti della ditta proponente

(pervenute in data 9 maggio 2022)

Il Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni e l'Avv. Francesco Mazzoni, per la società proponente, precisano quanto segue.

Riguardo alle difformità che, secondo la ricostruzione della Soprintendenza e del Parco, interessano il sito estrattivo, specificano che tali asserite difformità, in ogni caso, non interessano le aree oggetto del piano di coltivazione presentato, non avendo, dunque, alcun rilievo ai fini del presente procedimento autorizzatorio.

Rilevano l'irritualità della richiesta reiterata dal Parco al Comune di Vagli Sotto di verificare la ricorrenza di eventuali cause di decadenza dalla concessione rilasciata alla Faeto Escavazione S.r.l., chiarendo altresì che, anche nel merito, la decadenza non potrebbe e non può in ogni caso essere comminata all'attuale concessionaria, non essendo responsabile delle asserite difformità.

Dunque, anche volendo prescindere dal fatto che l'Amministrazione concedente, Comune di Vagli Sotto, ha già esaminato la questione e non ha ritenuto di procedere con l'avvio del procedimento di decadenza, in ogni caso difetta il requisito soggettivo poiché la concessionaria è del tutto estranea alla commissione delle asserite difformità.

Per ciò che attiene ai profili tecnici, il Dott. Lorenzoni precisa che, in realtà, la conferenza dei servizi è già nelle condizioni di poter valutare e appurare che il piano di coltivazione interessa soltanto aree nelle quali è pacifica e incontestata l'assenza di qualsivoglia difformità.

La proponente manifesta, tuttavia, la propria disponibilità sia a produrre gli eventuali elaborati utili a chiarire ulteriormente lo stato di fatto e i contenuti del piano presentato, sia ad apportare le modifiche eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'assenso.

Venendo, invece, alla seconda questione posta dall'Ente Parco, inerente alla disponibilità del bene e, in specie, dell'area oggetto del piano di coltivazione presentato, la proponente ribadisce di essere titolare di concessione rilasciata dal Comune di Vagli Sotto, titolo valido ed efficace.

Per completezza, fa presente, sul punto, di aver chiesto formalmente di accedere al parere legale richiamato dall'Arch. Puccini, rappresentante dell'Ente Parco, nella precedente riunione della conferenza di servi tenutasi in data 1 marzo 2022, successivamente osteso in accoglimento dell'istanza presentata, confermando la propria disponibilità, ove richiesto dal Parco ovvero dalle altre Amministrazioni partecipanti, a dedurre, argomentare e produrre ulteriormente in merito a tale profilo, in realtà, allo stato, ampiamente chiarito.

In conclusione, la proponente ribadisce la richiesta all'Ente Parco, alla Soprintendenza e alle Amministrazioni presenti di indicare le integrazioni e/o le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, che la stessa si impegna a produrre con urgenza chiedendo altresì, sin d'ora, l'immediata riconvocazione della conferenza.



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Borella Società: Faeto Escavazioni Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)
Conferenza dei Servizi del 06.05.2022 ore 10:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Anticipo i pareri ricevuti precedentemente alla conferenza di cui sopra, a cui debbo riferirmi per la Conferenza dei Servizi da voi convocata.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni
- con PEC prot 173795 del 28.04.2022 il settore Genio Civile Toscana Nord ha rappresentato di confermare quanto già espresso con prot 73970 del 24.02.2022. La concessione richiesta risulta ancora da regolarizzare e pertanto il parere di competenza è da considerarsi non favorevole.

In considerazione degli atti pervenuti non è possibile esprimere un parere in senso favorevole o condizionato. Nel caso in cui non sia possibile rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi in oggetto, la "posizione unica regionale" deve essere ritenuta espressa in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazione rifiuti prot. 154390 del 12/04/2022
- parere Settore Sismica prot 154141 del 12/04/2022
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali prot. 176526 del 02/05/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot 173795 del 28/04/2022

Cordiali saluti

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero
Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluenza

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Borella Società: Ditta Faeto Escavazione Srl Comune di Vagli di Sotto (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 02.05.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Mineriere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. **AOOGRT/0152114 del 11/04/2022** è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n. 117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluyente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/152114 del 11/04/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Borella, nel comune di Vagli di Sotto (LU), per il giorno 2 maggio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 11/04/2022

numero 0152115

Oggetto:D.Lgs. 152/2006 artt.23 e seguenti e L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al Progetto di coltivazione della cava Borella, ubicata nel Bacino Pallerina, nel Comune di Vagli Sotto. Proponente: Faeto Escavazione s.r.l.

RIF.193

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

In riferimento alla nota riscontrata, visto che da un controllo amministrativo non risultano pervenute domande di concessioni, per le sovrapposizione tra la viabilità di servizio e l'area demaniale denominata Fosso della Borella, il Settore conferma quanto espresso con la nota 0073970 del 24/02/2022, che trasmettiamo con la presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD-ML/pd

AOOGRT / AD Prot. 0173795 Data 28/04/2022 ore 16:40 Classifica L.060.040.Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 28/04/2022 ore 16:40.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0001851 del 04-05-2022 in arrivo Cat.1 Cla. 1



Servizio Ambiente

Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 2261

del 25/05/2015

Oggetto: DITTA BORELLA ESCAVAZIONI MARMI SRL.
STABILIMENTO DI CAVA BORELLA NEL COMUNE DI
VAGLI DI SOTTO. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART.
269 E 281 C. 3 DEL D.LGS.152/06, PARTE QUINTA.
CONCLUSIONE SUB-PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 29/04/2006, il quale ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all’integrazione delle disposizioni legislative previgenti alla sua entrata in vigore, riguardanti le materie indicate all’art. 1 del decreto, tra le quali la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera disciplinata nella parte quinta e suoi allegati, abrogando all’art. 280, il D.P.R. 203/88;

Considerato il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 di “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69” ed in particolare l’art. 3 dello stesso di modifica alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerata la normativa regionale vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” che individua nelle



Province, l'Autorità competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività di cui alla parte V, del titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e alla relativa attività di controllo;

Richiamato l'art. 281 del D.Lgs del 03.04.2006, n. 152, che al comma 3 prevede l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, anche per gli impianti e le attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88;

Vista la domanda di autorizzazione pervenuta dallo Sportello Unico AA.PP. Gestione ass.ta c/o Comunità Montana della Garfagnana sede di Castelnuovo di Garf.na in data 12.08.2009 prot. n. 83390 relativa alle emissioni di polveri diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 così come richiamato dall'art. 281 c. 3, presentata dalla Ditta Vagli Lapidei srl con sede legale in Via Massa Avenza n.85, Comune di Massa (LU) e stabilimento nell'area Cava Borella nel comune di Vagli di Sotto;

Vista la nota pervenuta in data 16/08/2010 prot. n. 177094 dallo Sportello Unico AA.PP. Gestione ass.ta c/o Comunità Montana della Garfagnana sede di Castelnuovo di Garf.na relativa alla richiesta di subentro nel procedimento amministrativo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dalla ditta "Vagli Lapidei Srl" a "Borella Escavazioni Marmi Srl" presentata dalla Ditta Borella Escavazioni Marmi srl con sede legale in via della Repubblica 4 – Vagli di Sotto e stabilimento nell'area Cava Borella nel comune di Vagli di Sotto;

Considerato che nello stabilimento viene effettuata l'attività di **estrazione di marmo in blocchi per uso ornamentale**;

Considerato che, ai sensi del c. 4 lett. c) dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

Visto il verbale della Conferenza di servizi convocata il 17.12.2014 ai sensi del c. 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, conservato agli atti del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, che prende atto ed esamina la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse e la documentazione tecnica presentata dalla Ditta in oggetto. Pertanto la Conferenza valutate le specifiche risultanze istruttorie e le posizioni espresse, determina la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, con le misure di contenimento proposte dall'Azienda di cui all'istruttoria allegata al presente verbale nonché le prescrizioni ivi contenute;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comune di Vagli di Sotto per le proprie competenze pervenuto con nota prot. 94264 del 08.05.2015;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 e succ. mod. ed int. ed in particolare l'art. 14 e seguenti;

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nella Conferenza di Servizi del 17.12.2014;

Ritenuto pertanto di rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal c. 3 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006, derivanti dallo stabilimento ubicato nell'area Cava Borella nel Comune di Vagli di Sotto gestito dalla ditta in oggetto con sede legale in Via della Repubblica 4 Comune di Vagli di Sotto (LU), con le prescrizioni specificate di seguito;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1) di autorizzare ai sensi dell'art. 269 e 281 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 parte quinta, le emissioni in atmosfera di polveri non convogliate derivanti dallo stabilimento ubicato nell'area di Cava Borella nel Comune di Vagli di Sotto, gestito dalla ditta Borella Escavazioni Marmi Srl con sede legale in Via della Repubblica 4 Comune di Vagli di Sotto (LU), con le seguenti prescrizioni:

a) devono essere rispettate le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse indicate nell'Allegato unico parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le misure di contenimento di cui alla parte prima dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, tecnicamente realizzabili

2) di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi del 17.12.2014 richiamato nella premessa e motivazione della presente determinazione, è reso disponibile ed è accessibile presso il Servizio Ambiente della Provincia di Lucca

3) di dare atto che il provvedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quinta, ha validità di anni quindici (15) dalla data di rilascio e che la domanda di rinnovo deve essere richiesta almeno un anno prima della scadenza

4) di trasmettere la presente determinazione al SUAP gestione associata Unione dei Comuni della Garfagnana per gli adempimenti di competenza, dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica, al Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, al Dipartimento A.R.P.A.T. di Lucca e alla Az. Usl 2 Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica zona Valle del Serchio, ai fini dei successivi controlli

- 5) di dare atto che contro il provvedimento di autorizzazione è possibile presentare ricorso o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale in forma scritta e anche in modo informale
- 6) attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi
- 7) di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione
- 8) di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento Istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

Il Dirigente
PAGNI ROBERTO ALFONSO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente

PROVINCIA DI LUCCA - **Servizio Ambiente** - Allegato unico - Prescrizioni per le emissioni diffuse -

- **SISTEMI DI CONTENIMENTO INDICATI DALLA DITTA** -

1. Le operazioni di perforazione, taglio, sia della bancata che dei blocchi sono eseguite in presenza di acqua, necessaria per il raffreddamento degli utensili e per la rimozione della polvere e dei detriti;
2. Al fine di prevenire il trascinarsi dei materiali fini di cava da parte dei mezzi di trasporto, è prassi eseguire le seguenti procedure:
 - Il sorvegliante di cava, dopo ogni carico di blocchi sull'automezzo, prima di consentire l'uscita dal piazzale di carico per immettersi sulla viabilità di arroccamento, controlla le ruote ed il pianale del mezzo per verificarne lo stato di pulizia e dà indicazioni al conducente del mezzo affinché provveda all'eventuale pulizia del pianale con mezzi manuali;
 - Le ruote, qualora imbrattate, saranno pulite manualmente con uso di acqua messa a disposizione della cava e attrezzi manuali;
 - Durante la fase di ribaltamento della bancata con escavatore, il letto detritico non grossolano su cui viene appoggiata viene inumidito con acqua al fine di limitare al minimo l'emissione di polveri, in modo particolare nel periodo estivo;
 - Prima della movimentazione e del loro caricamento sui mezzi di trasporto, il blocco viene lavato, anche per agevolare il successivo taglio.

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE

Per quanto non espressamente indicato dalla Ditta, circa le modalità di contenimento delle emissioni diffuse, si richiamano le misure di cui all'Allegato V – Parte I del D.Lgs. 152/06 – Parte V.

<p><i>Dlgs 152/06 Allegato V Parte I</i> ‘Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti’</p>	<p><u>[2] Produzione e manipolazione di materiali polverulenti</u></p> <p>2.1 I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprensenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pelletizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.</p> <p>2.2 Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.</p> <p><u>[3] Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti</u></p> <p>3.1 Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.</p> <p>3.2 Se l'utilizzo dei dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulente devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.</p> <p>3.3 Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e abbattimento nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none">- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;- convogliatori aspiranti. <p>3.4 Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.</p> <p>3.5 Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.</p> <p>3.6 La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.</p> <p><u>[4] Stoccaggio di materiali polverulenti</u></p> <p>Per il magazzino di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none">- Possibilità di stoccaggio in silos;- Possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse le attrezzature ausiliarie;- Possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;- Possibilità di stoccaggio su manti erbosi- Possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;- Umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.
---	--



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Borella Società esercente Faeto Escavazioni SRL Comune di Vagli di Sotto (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 02/05/2022. Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 54635

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 02/05/2022, prot. n. AOOGR/152114 del 02/05/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Relativamente alle sopracitate competenze autorizzative di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Borella Escavazioni Marmi SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana in data 19/10/2017 e acquisita al protocollo regionale n. AOOGR/529957 in data 07/11/2017, con la quale la Soc. Faeto Escavazione, richiede la voltura



dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca (DD 2261/2015) alla Ditta Borella Escavazioni Marmi S.r.l.;

Vista la presa d'atto rilasciata dalla Regione Toscana con protocollo n. AOOGR/534906 del 08/11/2017 con la quale la ditta Faeto Escavazioni SRL subentra alla ditta Borella Escavazioni Marmi SRL;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 25/02/2022 nel quale si comunicava quanto segue:

“...si ritiene pertanto, ad oggi, di non avere gli elementi per poter confermare la validità della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 dalla Provincia di Lucca, successivamente volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 08/11/2017 prot. n. AOOGR/534906, né per poter esprimere un assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali nell'ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.

Pertanto si ritiene necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c.7.”

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGR/91381 del 07/03/2022, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter del 25/02/2022, pervenuto per e-mail dal Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche in data 13/04/2022, dove per quanto riguarda le emissioni si riporta quanto segue:



“Emissioni non convogliate

Nella relazione si indica che non vengono modificate rispetto a quanto già autorizzato. Con nota prot. 14493 del 24/02/2022 è pervenuta a questo Dipartimento la valutazione delle emissioni diffuse. Nella PEC di accompagnamento il consulente sostiene che l'autorizzazione alle emissioni è tuttora vigente. Si rileva che il procedimento di autorizzazione ai sensi della normativa vigente sostituisce tutte le autorizzazioni connesse e che è stato anche approvato il PRC che indica che la valutazione debba essere effettuata conformemente alle linee guida allegate al PRQA (Allegato 2). La precedente autorizzazione, che peraltro è stata rilasciata non in ambito AUA, non era stata rilasciata con tale valutazione.

La relazione è pervenuta a questo Dipartimento solo in data 24/02/2022 alle ore 17.30 circa. Ad una prima analisi sembra conforme alle linee guida ma questo Dipartimento si riserva di effettuare una valutazione più dettagliata, valutazione che sarà trasmessa non appena disponibile.

Emissioni convogliate

Nel Piano di coltivazione (Elaborato C) si dichiara che è presente un generatore da 300 kw. La norma fa riferimento alla potenza termica nominale e non alla potenza elettrica erogata. Nella stessa relazione, Elaborato C, si indica un rendimento del 30% che porterebbe la potenza termica nominale esattamente a 1 MW, soglia per la quale si renderebbe necessaria l'eventuale autorizzazione specifica.

Qualora la potenza termica nominale superi la soglia indicata dalla normativa (1MW), dovrà essere richiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione alle emissioni convogliate.

Si richiede pertanto che la ditta trasmetta la documentazione atta a valutare nello specifico la potenza termica nominale al fine di valutare la necessità dell'autorizzazione alle emissioni convogliate”

Viste le conclusioni del sopra citato parere dove si riporta che

“Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

- 1. certificato o altra documentazione atta a valutare la potenza termica nominale del generatore;*
- 2. tabella riassuntiva delle vasche di gestione delle AMD e di lavorazione presenti nel sito;*
- 3. chiarimenti sui volumi di materiali detritici riutilizzati per il ripristino ambientale del sito (rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08).”*

Viste le integrazioni depositate dalla società nel mese di aprile 2022 rese disponibili dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale dove, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si dichiara quanto di seguito riportato:

“Dalla verifica fatta in cantiere risulta che il generatore è stato sostituito, a seguito della vendita di parte delle attrezzature ad altra azienda, con una macchina insonorizzata con potenza nominale di 200 kw di recente costruzione, anno 2019 fig.1, per questo tipo motogeneratori la potenza termica viene calcolata moltiplicando per 2,5 o 2,7 quella elettrica nominale. Per sicurezza si assume come potenza termica massima quella elettrica moltiplicata per 3,2, assumendo una certa perdita di efficienza della macchina nel tempo. A tale proposito si allega la targhetta del generatore, con riportate le caratteristiche dello stesso. La potenza termica emessa dal generatore non richiede quindi la richiesta di un'autorizzazione né l'installazione di un camino. Il generatore è posto all'esterno e quindi non subisce un aumento delle emissioni termiche che si potrebbero realizzare in ambiente chiuso e poco areato. La potenza termica sviluppata da questo generatore è sicuramente inferiore ad 1 MW non necessitando quindi di autorizzazione alle emissioni convogliate.”

Vista la nostra nota del 19/04/2022 prot. n. AOOGR/161286, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Dato atto che dal Dipartimento Arpat competente, al momento, non risulta pervenuta a questo Settore nessuna segnalazione di criticità relativamente alle emissioni in atmosfera sia convogliate che diffuse;

Considerato tuttavia che, come sopra esposto, l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non vi sono allo stato attuale, visto quanto dichiarato dall'impresa, elementi per ritenere che la stessa non debba conservare la sua validità;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione
Ambiente ed Energia**

**Settore
Autorizzazioni Ambientali**

Premesso quanto sopra, si conferma pertanto la validità della vigente **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2261 del 25/05/2015 dalla Provincia di Lucca, successivamente volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 08/11/2017 prot. n. AOOGRT/534906, con validità 15 anni, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente.

Qualora in sede di Conferenza di Servizi PAUR, convocata dal Parco per il 06/05/2022, emergesse da parte del Dipartimento Arpat la necessità di integrare/modificare, relativamente alle emissioni, il quadro prescrittivo della citata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, questa potrà eventualmente essere aggiornata, tenendo conto di tali indicazioni.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/11.32** del **05/05/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borella - Variante (2021) al piano di coltivazione della cava Borella - Procedura di VIA ex art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Faeto Escavazioni Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 06/05/2022 - Vs. comunicazione prot. 1458 del 06/04/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 94429 del 06/12/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA ex art. 27 bis del DLgs 152/06 per la variante al piano di coltivazione della cava Borella. Con successiva nota prot. 9780 del 09/02/2022 è pervenuta la convocazione alla CdS per il 01/03/2022. Con nota prot. 15036 del 28/02/2022 questo Dipartimento aveva richiesto chiarimenti relativamente alla potenza termica nominale del generatore, alla gestione delle AMD e dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08.

Si rileva che l'area della cava si trova all'interno di particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva non sarebbe consentito perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L 168/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Sistema fisico aria

Rumore

Il consulente nella relazione denominata Elaborato C, riporta che non ci sono variazioni rispetto

a quanto già autorizzato. Si ritiene che una tale valutazione debba comunque essere fatta da un tecnico competente in acustica. **Si rimanda la valutazione al soggetto competente al rilascio del nulla osta acustico (Amministrazione Comunale)** relativamente alla necessità di integrare la documentazione progettuale con un elaborato o una dichiarazione di un tecnico competente in acustica.

Emissioni non convogliate

La valutazione è conforme alle linee guida contenute nel PRQA e si prende atto della non necessità di attivare specifiche misure di mitigazione in riferimento alle emissioni di Pm₁₀ (rateo emissivo stimato circa 225 g/h). Nell'ambito delle lavorazioni, potranno essere utilizzate le tabelle dalla 9 alla 11 delle linee guida allegate al PRQA nei casi in cui la ditta riterrà utile procedere a bagnature per particolari condizioni (es. periodi prolungati di assenza di precipitazioni).

Emissioni convogliate

La ditta dichiara che, diversamente da quanto comunicato precedentemente, il generatore sarà sostituito con uno di potenza inferiore (200 KW) e pertanto non è prevista una specifica autorizzazione.

In base a quanto noto, un normale generatore a gasolio ha una resa del 30-33% e pertanto si desume che la potenza termica nominale del generatore sia inferiore alla soglia di 1 MW. Si ricorda in ogni caso che qualora il generatore abbia una potenza termica nominale di 1 MW dovrà essere richiesta ed ottenuta la specifica autorizzazione.

2.2. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

In relazione al convogliamento e alla raccolta delle AMD circolanti sui piazzali del sito estrattivo si fa presente che alla luce di recenti modifiche della LR 20/06 (definizione di AMD) che potrebbero comportare una diversa suddivisione delle varie aliquote di AMD (AMPP, AMC o AMDNC) e pertanto rendersi necessaria una autorizzazione allo scarico di acque industriali.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Come già comunicato con nota prot. 15036 del 28/02/2022, la documentazione presentata non consente una completa valutazione degli aspetti ambientali legati alla gestione dei rifiuti di estrazione. La documentazione integrativa non chiarisce quanto richiesto. In particolare non sono riportati i volumi previsti per la messa in sicurezza e reinserimento ambientale del sito al termine degli interventi in relazione a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 13 del PRC ("8. Il Comune nel piano operativo o attraverso i piani attuativi di bacino di cui agli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014, prevede che i lavori di scopertura o di messa in sicurezza permanente di cui all'art.2 comma 1 lettera o) della l.r. 35/2015, non possono superare in termini volumetrici il 5% del volume complessivamente abbattuto ed in termini temporali il 10% della durata dell'intero progetto di coltivazione. Tali soglie sono espressamente valutate all'atto del procedimento di valutazione di impatto ambientale tramite apposito elaborato descrittivo in raccordo con il PGRE di cui al D.Lgs. 117/2008").

3. Conclusioni

In base a quanto sopra esposto, la documentazione trasmessa, anche alla luce delle conoscenze generali del massiccio apuano e che sono in corso di approfondimento all'interno delle attività previste dalla DGR 945/2016 (Progetto Cave), **non fornisce elementi utili all'espressione di un contributo istruttorio favorevole.**

Si invita pertanto la ditta ad inviare entro 10gg dalla data della CdS, o altro termine concordato dalla CdS, un nuovo Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione che tenga conto di quanto riportato al punto 2.3.

Si comunica, infine, che **in caso di mancato invio, il presente contributo istruttorio/parere è da intendersi negativo.**

Distinti saluti.

Lucca, li 05/05/2022

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiuane@pec.it

e p.c. aspazzafumo@parcapuane.it

Oggetto: Cava Borella, Comune di Vagli Sotto, procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006. Sollecito consegna integrazioni.

Con riferimento alla nota del Parco Apuane prot. n. 1458 del 6 aprile 2022, assunta al protocollo di questo ente al prot. 2613 del 6 aprile 2022, relativa alla convocazione di conferenza dei servizi per il giorno 6 maggio 2022 al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per il progetto di coltivazione della cava Borella posta in Comune di Vagli Sotto (ricadente nel bacino del Serchio);

Ricordato che questa Autorità di Distrettuale di Bacino con nota prot. n. 1538 del 1 marzo 2022, al fine delle valutazioni di propria competenza, ha chiesto specifiche integrazioni alla documentazione tecnica, resa disponibile sul sito istituzionale del Parco Apuane, consistenti nella "verifica di stabilità su una (o più) sezione (i) significativa (e) nello stato attuale e di progetto, in condizioni statiche e sismiche (ai sensi delle NTC 2018) nell'area posta tra la strada di accesso ed il piazzale di quota 1181 m, dove è prevista la parziale rimozione del ravaneto".

Tenuto presente che il proponente ha fornito le verifiche di stabilità del pendio al solo stato modificato che evidenziano valori del fattore di sicurezza $F_s=0,82$ in condizioni sismiche, e che al fine del raggiungimento dei valori minimi di legge viene indicato che "Sarà sufficiente nella fase finale, nella zona sottostante il piazzale, ... (porre) un ripiano di un paio di metri per rendere il deposito detritico stabile, anche in condizioni sismiche" (vedi elaborato "integrazioni a seguito c.d.s. del 1 marzo 2022 analisi di stabilità detrito", pagina 8, "Punto 4 Risultati analisi di stabilità globale del pendio").

Considerato che la documentazione integrativa contiene solo parte di quanto richiesto, si ribadisce che al fine di consentire l'istruttoria di questo ente si rende necessaria la presentazione delle verifiche di stabilità allo stato attuale. Si evidenzia altresì che la previsione di nuove opere di contenimento alla base del ravaneto rende necessario un approfondimento delle verifiche di stabilità allo stato modificato.

Si chiede pertanto la consegna dei seguenti elaborati:

- verifiche di stabilità allo stato attuale e allo stato modificato, in condizioni statiche e sismiche (ai sensi delle NTC 2018); Le verifiche allo stato modificato dovranno contenere anche il "ripiano" previsto alla base del detrito (indicato al punto 4 delle analisi di stabilità), in modo da potere verificare l'effettivo raggiungimento del coefficiente di sicurezza a norma di legge;
- elaborato grafico dello stato modificato illustrativo delle nuove opere di contenimento previste (planimetria e sezioni).



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento a P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb
MB/gm
Pratica n. 401



**DIPARTIMENTO I
PREVENZIONE**

CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCR

**Area Funzionale
Prevenzione Igieri
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

**UOC
Ingegneria
Mineraria**

Direttore f.f.
Ing. Domenico Gull

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzir
Piazza Sacco e Vanzet
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest
postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 0219859051

Prot.

data

Oggetto: Cava "Borella", bacino marmifero Monte Pallerina, Comune di Vagli di Sotto (LU), esercita dalla ditta Faeto Escavazione s.r.l., con sede legale in Località Isola di Roccalberti Camporgiano (LU)

"Procedimento di V.I.A. nonché di rilascio di provvedimento autorizzativo unico ai Regionale sensi dell'art. 27bis, D.lgs 152/2006 relativamente al progetto di coltivazione" (Prot. Az. USL n.507399 del 23.08.2021).

Conferenza dei servizi del 01.03.22 (Prot. Az. USL 361422 del 09/02/2022)

Espressione di parere

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di VIA
UOS Controllo attività estrattiva

Esaminata la documentazione tecnica di cui all'oggetto assieme alla geol. Bianchi Laura, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:


- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere eseguito uno studio geostrutturale a grande scala comprensivo del versante in cui è prevista l'apertura della galleria e delle nuove aree in coltivazione;
- una volta raggiunta la quota del piazzale di 1170 m s.l.m. dovrà essere eseguita una analisi deterministica del fronte in cui è prevista l'apertura della galleria per accertare l'eventuale presenza dei cinematismi emersi durante l'analisi preliminare ed individuare gli interventi per la messa in sicurezza del portale prima dell'apertura dello stesso. Inoltre dovrà essere valutata la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli spostamenti sulle strutture principali individuate;
- entro tre mesi dall'inizio delle attività in sotterraneo dovrà essere presentato un programma di studio preliminare sullo stato di sollecitazione in situ mediante tecniche di rilascio tensionale di tipo tridimensionale e di successivo piano di monitoraggio di sollecitazioni e/o spostamenti;
- la morfologia finale del gradone di separazione tra il vecchio piazzale di quota 1186 m s.l.m. ed il nuovo piazzale ipotizzato a quota 1164 m s.l.m., prevista a fronte unico nel progetto, dovrà essere valutata in base al quadro strutturale che emergerà durante lo sviluppo della coltivazione, prevedendo eventualmente il mantenimento in posto di un gradone intermedio;
- per quanto concerne le operazioni di conferimento del detrito nella cava Col di Beteto, le postazioni di scarico dall'alto dovranno essere dotate di idonei dispositivi di

segnalazione del ciglio, atti ad impedire l'avvicinamento pericoloso del mezzo in prossimità della scarpata;

- dovrà essere eseguita una verifica di stabilità dell'opera presente a contenimento del materiale di riporto della ex cava di Col di Beteto, prendendo in considerazione lo scenario di rischio relativo ad evento alluvionale con saturazione dei depositi.

Il Direttore UOC Ingegneria Mineraria f.f.

Domenico Gulli



Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO I
PREVENZIONE**

CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCRI

**Area Funzionale
Prevenzione Igieri
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

**UOC
Ingegneria
Mineraria**

Direttore f.f.
Ing. Domenico Gull

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzir
Piazza Sacco e Vanzet
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932

email:
ingegneria.mineraria@
uslnordovest.toscana.i

PEC:
direzione.uslnordovest
postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 0219859051